



R.ETE.  
IMPRES E ITALIA

**Camera dei Deputati  
Senato della Repubblica  
Commissione Parlamentare  
per la semplificazione**

**Indagine conoscitiva sulle  
semplificazioni possibili nel settore  
fiscale**

**Audizione**

16 maggio 2017

Preme innanzitutto esprimere un **sentito ringraziamento agli Onorevoli Senatori e Deputati componenti della Commissione parlamentare per la semplificazione, per l'opportunità concessa a R.E TE. Imprese Italia di fornire un proprio contributo** su di un tema, quello della complessità del sistema fiscale e delle sue possibili semplificazioni, che riteniamo fondamentale per lo sviluppo del nostro Paese e per l'attrattività di investimenti dall'estero.

Prima di entrare nel merito della complessa tematica è necessaria una breve premessa per comprendere, in termini generali, come la questione fiscale condizioni le attività economiche.

## **1. La questione fiscale in Italia: alta pressione fiscale, ingente quota di economia non osservata e complessità degli adempimenti**

R.E TE. Imprese Italia ritiene che l'attuale sistema fiscale sia spesso **utilizzato non come strumento di politica economica a favore della crescita e dell'equità**, ma come **mera fonte di maggiori entrate per un riequilibrio dei conti pubblici** che, negli ultimi anni, l'Unione europea ha massicciamente richiesto. Nel quadro tendenziale previsto nel DEF 2017, peraltro, la pressione fiscale torna a salire (+0,5 punti nel 2018) interrompendo il sentiero di diminuzione intrapreso nel 2014. Va rilevato che secondo la metrica europea del carico fiscale (tax burden) l'Italia nel 2017 mantiene un gap con l'Eurozona di 1,3 punti di PIL – che vale 21,3 miliardi di euro di maggiore prelievo, pari a 350 euro per abitante – e che tiene ancora lontano il nostro Paese dall'allineamento con i partner europei che si registrava nel 2005.

In Italia persiste un elevato cuneo fiscale, che nel 2016 è pari al 47,8%, di 11,8 punti superiore alla media dei paesi avanzati e l'Italia con la Slovenia detiene la più alta tassazione sull'energia in rapporto al PIL tra i Paesi dell'Unione europea.

E' del tutto evidente che una elevata pressione fiscale, oltre a comprimere la domanda interna, mette ancor di più a rischio la competitività del nostro sistema produttivo, rende inappetibile il nostro Paese alle imprese ed agli investitori esteri e spinge le imprese più strutturate alla delocalizzazione.

Ma, oltre alla fiscalità statale, R.E TE. Imprese Italia non può non ricordare il **federalismo fiscale** che, come strutturato nella relativa legge delega, doveva portare ad un miglioramento del sistema fiscale e della gestione della cosa pubblica, tramite l'eliminazione degli sprechi e l'attribuzione diretta delle responsabilità in capo agli amministratori locali in caso di cattiva gestione, nonché lo spostamento della pressione fiscale dal centro alla periferia. Al contrario, dall'attuazione del federalismo fiscale è scaturito, fino ad ora, solo **un aumento di pressione fiscale locale, senza nessuna sostanziale riduzione di quella erariale che avrebbe dovuto bilanciare tale incremento.**

Secondo R.E TE. Imprese Italia l'indicatore della pressione fiscale, sebbene sia un efficace termine di raffronto in ambito comunitario, non illustra appieno, però, la situazione italiana.

Quando l'ammontare **dell'economia sommersa stimata dall'ISTAT, è pari, sulla base degli ultimi dati disponibili, al 13% del PIL**, la pressione fiscale da sola non riesce a spiegare quale sia il peso del fisco sul settore produttivo del Paese. Si genera in tale situazione, infatti, un forte disallineamento tra la pressione fiscale nominale calcolata dall'ISTAT, che mette in relazione le entrate con il PIL, e la pressione fiscale effettiva che emerge dalla relazione delle entrate con il PIL depurato, in questo caso, dell'ammontare dell'economia non osservata.

Ecco perché, ad **una pressione fiscale per il 2016 pari al 42,9%, corrisponde una pressione fiscale effettiva, su coloro che versano le imposte, di circa il 49%.**

Un simile livello di pressione fiscale è, semplicemente, impossibile da sostenere per qualsiasi sistema produttivo.

La domanda che ci si pone è, quindi, "come" si sia potuti arrivare ad un sistema fiscale i cui parametri distintivi sono: alta pressione fiscale nominale, elevata quota di economia sommersa ed adempimenti impossibili da gestire.

**L'evasione fiscale** in questi quarant'anni, oltre a creare problemi ai conti pubblici ed a ledere la concorrenza tra imprese, **ha contribuito a generare un sistema tributario squilibrato, farraginoso, complicato da capire e da gestire e,**

**pertanto, estremamente costoso per le imprese.** L'elevato ammontare di economia sommersa ha portato, negli anni, ad una profonda divaricazione tra le aliquote della tassazione nominali ed effettive applicate alle diverse categorie di reddito da lavoro. Per tener conto della base imponibile "potenzialmente" evasa, infatti, la tendenza è stata quella di appesantire la tassazione nominale sul reddito delle imprese personali e, allo stesso tempo, alleggerire quella sul reddito da lavoro dipendente e della grande impresa. A tal fine si è agito, prevalentemente, diversificando a favore di dipendenti e pensionati le detrazioni da lavoro e agevolando la tassazione di quote di salario legate alla produttività assoggettandole all'imposta sostitutiva del 10%. Con riferimento alle società di capitali, in poco più di dieci anni, si è passati da un'aliquota IRPEG, pari al 37%, ad un'aliquota IRES pari al 24%. Riduzione di imposizione spesso coperta da incrementi di base imponibile che, tuttavia, sono stati effimeri o, comunque, momentanei.

Per i soli adempimenti fiscali, ad esempio, continuano ad essere necessarie 240 ore all'anno (pari a 30 giornate lavorative), ossia 85 ore in più (11 giornate) rispetto alla media di 155 ore dei Paesi dell'Area Euro.

Con questi numeri, non è un caso che nella comparazione internazionale **"Doing Business 2017" l'Italia si collochi al 50° posto** per il contesto favorevole al 'fare impresa' e scenda al 126° posto relativamente ai tempi per pagare le imposte. Nell'ultimo anno si è registrato un miglioramento di 8 posizioni ma **l'Italia è ultima tra i 28 paesi dell'Unione Europea e la distanza con gli altri maggiori Paesi dell'Eurozona rimane elevata**: il tempo necessario per pagare le imposte in Italia è del 31,9% superiore alle 163 ore della media Ocse, del 9,2% superiore alle 218 ore della Germania, del 42,1% superiore alle 139 ore necessarie in Francia.

Un sistema fiscale costruito sulla base di queste premesse è inevitabile che conduca a rapporti conflittuali tra fisco e contribuenti-imprese e tra questi e gli organismi della fiscalità.

Inoltre, l'elevato ammontare di economia sommersa rende necessario trovare delle strategie efficaci ed efficienti di contrasto e prevenzione all'evasione. **Strategie che**

**non possono ridursi nella sola richiesta nei confronti degli operatori di informazioni sempre più numerose e particolareggiate, aumentando notevolmente gli oneri burocratici sulle imprese.** In pratica, nel tempo si sono stratificate una serie di comunicazioni, in parte, peraltro, abrogate in sede di conversione del D.L. n. 193 del 2017, che comportano ingenti oneri amministrativi a carico delle imprese.

## **2. - Il percorso di semplificazione intrapreso negli ultimi anni**

### **2.1 - La Legge Delega al Governo per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita ed i contenuti del D.Lgs. n. 175 del 2014**

In questo contesto **si inseriva la Legge Delega di Riforma del sistema fiscale** (legge n. 23 del 2014) che si prefiggeva ambiziosi obiettivi di riforma dell'attuale sistema fiscale, esplicitati già nel titolo del provvedimento: un sistema più equo, con maggiore trasparenza ed orientato alla crescita.

In ossequio all'art. 7 di tale provvedimento <sup>(1)</sup>, è stato emanato il D.Lgs. n. 175 del 2014.

Il citato decreto legislativo ha introdotto la **dichiarazione precompilata sulla quale R.E TE. Imprese Italia ha già avuto modo di esprimersi favorevolmente**, pur evidenziandone forti criticità. Infatti, va riconosciuto da un lato che la dichiarazione precompilata (con tutti i limiti in relazione al suo contenuto) può portare ad un'effettiva semplificazione nei rapporti tra fisco e contribuenti, in quanto a questi ultimi sono fornite maggiori garanzie in materia di controlli, sebbene gli stessi siano solo, in parte, "trasferiti" su altri soggetti; dall'altro, le maggiori criticità risiedono nell'aggravio della responsabilità in capo ai CAF in

---

<sup>1</sup> Il Governo a norma dell'art. 7 era delegato a provvedere: a) alla revisione sistematica dei regimi fiscali e al loro riordino, al fine di eliminare complessità superflue; b) alla revisione degli adempimenti, con particolare riferimento a quelli superflui o che diano luogo, in tutto o in parte, a duplicazioni anche in riferimento alla struttura delle addizionali regionali e comunali, ovvero a quelli che risultino di scarsa utilità per l'amministrazione finanziaria ai fini dell'attività di controllo e di accertamento o comunque non conformi al principio di proporzionalità; c) alla revisione, a fini di semplificazione, delle funzioni dei sostituti d'imposta e di dichiarazione, dei centri di assistenza fiscale, i quali devono fornire adeguate garanzie di idoneità tecnico-organizzativa, e degli intermediari fiscali, con potenziamento dell'utilizzo dei sistemi informatici, avendo anche riguardo ai termini dei versamenti delle addizionali comunali e regionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

relazione al contenuto della dichiarazione precompilata (sia per gli oneri già presenti, sia per quelli richiesti ad integrazione) oltre che in ordine **alle informazioni da fornire all'Amministrazione finanziaria, da parte dei sostituti d'imposta, coinvolti nel processo di "costruzione" della dichiarazione precompilata**, ai quali è riservato un trattamento sanzionatorio eccessivo per eventuali trasmissioni tardive di dati relative alle **Certificazioni Uniche**. Inoltre non va dimenticato che per "alimentare" le informazioni contenute nella dichiarazione precompilata (in relazione agli oneri detraibili o deducibili) sono **stati previsti obblighi di trasmissione di informazioni**, con oneri aggiuntivi, in capo a diversi soggetti (ad esempio, medici, farmacisti, veterinari, agenzie di pompe funebri, ottici, ecc). In pratica, **quindi, la semplificazione per dipendenti e pensionati è stata, in parte, posta a carico di altre categorie** di contribuenti (*in primis* datori di lavoro obbligati all'invio telematico delle Certificazioni Uniche).

Il decreto n. 175 del 2014 contiene un'altra serie di norme che non hanno, però, inciso in maniera importante sul versante della semplificazione.

In particolare, si segnala:

- la **semplificazione in materia di addizionali comunali e regionali all'IRPEF** limitata alla data a cui far riferimento per l'individuazione del domicilio fiscale. Al riguardo è necessaria una più **incisiva semplificazione sul sistema delle addizionali**. In particolare, va previsto che il calcolo e la trattenuta relativa alle stesse venga effettuata, come avviene per l'IRPEF, direttamente nella busta paga di ogni singolo mese abolendo, conseguentemente, il sistema delle trattenute operate nel corso dell'anno successivo e, per quanto riguarda l'addizionale comunale, il prelievo dell'acconto. Inoltre, si propone di **semplificare il versamento dell'imposta sostitutiva sul TFR**, prevedendo, in luogo dell'attuale versamento in acconto e a saldo, un unico versamento a titolo definitivo;

- **per l'esecuzione dei rimborsi Iva** l'innalzamento del limite (da 5.000 a 15.000 euro) entro il quale non vi è obbligo di prestazione di garanzia a favore dello Stato;
- la positiva modifica **alla comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle lettere d'intento**;
- la modifica alla richiesta **di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie**.

## **2.2 - Nella legge delega n. 23 del 2014 prevista anche la riforma della tassazione della micro e piccola impresa**

Anche la riforma della tassazione della micro e piccola impresa, i cui principi erano contenuti nella legge delega n. 23 del 2014, ha contribuito a rendere più semplici le modalità di tassazione della micro impresa. Su tale versante, in particolare, si segnala, **il regime di tassazione forfetario**, introdotto con la legge di Stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) e modificato con quella successiva, che ha contribuito a **semplificare e ad alleggerire la tassazione per le imprese di ridottissime dimensioni** (tassazione sostitutiva del 15%) e per le tante persone fisiche che intendono intraprendere una nuova attività (tassazione sostitutiva del 5% per i primi 5 anni di attività).

Un Paese in cui le micro imprese (fino a 10 addetti) rappresentano il 95,4% del totale delle imprese ed occupano il 46,3% degli addetti, mentre le piccole imprese (fino a 50 addetti) rappresentano il 99,4% del totale ed occupano il 65,7% degli addetti delle imprese. La "piccola impresa", in questo caso intesa come quella che si pone nel mondo degli studi di settore - con ricavi dichiarati entro i 5,164 milioni di euro - rappresenta circa il 99% del sistema delle imprese italiane. In termini assoluti, le imprese che si pongono fuori dal mondo degli studi di settore sono solamente poco più di 55 mila.

### **2.3 - Il decreto legge n. 193 del 2017 interviene ulteriormente in materia di semplificazioni. Altri interventi contenuti nel decreto legge n. 244 del 2016**

In sede di conversione del decreto legge n. 193 del 2017 e successivamente del decreto Milleproroghe (D.L. n. 244 del 2016), il legislatore interviene introducendo una serie di semplificazioni che il sistema delle imprese aveva da molto tempo auspicato.

In particolare si segnalano i seguenti interventi:

1. possibilità di **presentazione di dichiarazioni integrative a favore, con utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta che ne scaturiscono;**
2. **modifica alle presunzioni in materia di accreditamenti/prelevamenti bancari effettuati da imprese;**
3. **razionalizzazione dei termini di versamento delle imposte dirette e dell'IRAP;**
4. abrogazione della **comunicazione all'Agenzia delle entrate in merito agli acquisti senza addebito di IVA effettuati nella Repubblica di San Marino;**
5. possibilità di presentazione in forma cartacea dei modelli di pagamento F24 da parte di soggetti non titolari di partita IVA quando il saldo finale è superiore a 1.000 euro;
6. innalzamento a **30.000 euro del limite dei rimborsi IVA senza apposizione del visto di conformità** ovvero, per i soggetti non "a rischio", senza obbligo di presentazione di garanzia;
7. norma di **interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito dei lavoratori in trasferta e trasfertisti;**
8. abrogazione della comunicazione relativa ai contratti stipulati dalle società di leasing;

9. **abrogazione dei modelli INTRA acquisti di beni e di prestazioni ricevute** (obbligo, però, reinserito in sede di conversione del D.L. n. 244 del 2016);
10. **abrogazione della comunicazione relativa alle operazioni effettuate con Paesi a fiscalità privilegiata;**
11. **abrogazione della comunicazione dei beni dati in godimento ai soci e finanziamenti effettuati all'impresa.**

#### **2.4 - La semplificazione dei modelli per la comunicazione dei dati relativi agli studi di settore**

Anche in materia di studi di settore, la cui sostituzione con i nuovi indicatori di affidabilità fiscale è stata tracciata con l'art. 7-bis del Decreto legge n. 193 del 2016, è iniziata una, seppur timida, **azione di semplificazione delle innumerevoli richieste di informazioni in esse contenute**. R.E TE. Imprese Italia auspica che con i nuovi indicatori, oltre al cambio di paradigma con l'abbandono dell'utilizzazione dello strumento con finalità di accertamento, si possa realizzare anche una reale e consistente riduzione nelle informazioni richieste ai contribuenti.

### **3. - Linee Guida per una reale semplificazione in ambito fiscale**

R.E TE. Imprese Italia ritiene necessario continuare ed accelerare la semplificazione di numerosi adempimenti in materia fiscale a carico delle piccole e medie imprese.

Il sistema fiscale del nostro Paese, infatti, nonostante diversi tentativi di semplificazione sopra illustrati ha raggiunto, comunque, un livello di complicazione tale per cui pensare di poter realizzare una vera semplificazione senza mettere mano all'impianto generale dell'ordinamento tributario appare una «missione impossibile».

R.E TE. Imprese Italia ritiene, pertanto, che per realizzare una reale semplificazione occorra ridefinire dalle fondamenta il sistema fiscale al fine di raggiungere un nuovo equilibrio in grado di coniugare semplificazione ed equità.

Per giungere ad una reale ed efficace semplificazione della normativa fiscale è necessaria **una riforma più complessiva basata su quattro linee di intervento:**

### 1) Il riordino in testi unici di tutte le disposizioni fiscali per tipologia di soggetto

E' necessario, in primo luogo, riordinare le norme tributarie, eliminando quelle superflue e sistematizzando le altre in testi unici, al fine di consentire a tutti, in modo agevole, di trovare, in una sola legge, le disposizioni che riguardano la determinazione della base imponibile e delle imposte afferenti alla propria sfera fiscale. Si pensi che le sole disposizioni che regolano i versamenti dell'imposta sul valore aggiunto sono contenute in ben sette disposizioni diverse, previste da altrettante leggi e decreti.

La semplificazione che negli ultimi anni è stata portata avanti ha sortito limitati effetti in quanto è stata, spesso, un'attività *spot*. Una reale messa a punto di **politiche di semplificazione deve passare necessariamente attraverso il coinvolgimento degli attori della partita fiscale e deve mettere mano anche a norme di carattere sostanziale e non soltanto ad adempimenti comunicativi**. Ad esempio, **andrebbe rivista e semplificata la normativa in materia di società di comodo** se non, ancor meglio, abrogata. Sul versante del testo unico delle imposte sui redditi, per fare un altro esempio, andrebbero riscritte e semplificate le regole di deduzione dei costi dei veicoli contenute nell'art. 164 del TUIR.

### 2) Stabilità nelle disposizioni che impongono gli adempimenti fiscali

Bisogna puntare ad una **stabilità delle disposizioni che impongono gli adempimenti fiscali senza modificarle continuamente**. La stabilità degli adempimenti comporta risparmi gestionali alle imprese non sottoposte a continui costi di adeguamento ed evita di dover costantemente ricorrere alle consulenze di professionisti. Tanto per fare un esempio di "schizofrenia" legislativa, basti ricordare ciò che è avvenuto in materia di modelli INTRA. Il decreto legge n. 193

del 2016 aveva abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'obbligo di presentazione dei modelli INTRA relativi agli acquisti di beni e di servizi ricevuti; successivamente, a distanza di poco meno di due mesi dall'entrata in vigore di tale disposizione, in sede di conversione del decreto legge n. 244 del 2016, è stato reintrodotta l'adempimento, peraltro in prossimità della scadenza, rinviando ad un successivo Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate misure di semplificazione nel contenuto dei citati modelli. **Continui ripensamenti, oltre a rendere poco credibile nei confronti dei contribuenti l'azione legislativa, comporta il sostenimento da parte delle imprese di oneri di adeguamento.**

### 3) Concreta irretroattività delle disposizioni tributarie e "costituzionalizzazione" dello Statuto del contribuente

La irretroattività degli effetti delle norme tributarie deve trovare un'applicazione concreta. Il principio, sancito dallo Statuto del contribuente (legge n. 212/2000), è stato più volte violato, quasi sempre per ragioni di gettito. La retroattività, oltre a creare complicazioni o a rendere impossibile la determinazione dell'imposta dovuta, non consente alle imprese di attuare una pianificazione fiscale. Sarebbe opportuno da questo punto di vista avviare il percorso per conferire rilevanza costituzionale ai principi contenuti nello Statuto del contribuente imponendo così al legislatore, accanto all'obbligo dell'equilibrio del bilancio, anche quello del rispetto dei diritti del cittadino-contribuente.

Va anche ricordato che una **surrettizia retroattività delle norme fiscali viene, sempre più spesso, prevista dal legislatore attraverso l'introduzione di norme che formalmente entrano in vigore dal successivo periodo** d'imposta dei cui effetti, però, occorre, già **tener conto in sede di acconto**. Ad esempio, se viene introdotta una norma che limita la deducibilità di un costo la cui entrata in vigore viene stabilita dal periodo d'imposta successivo, spesso viene previsto che in sede di acconti (giugno e novembre dell'anno in corso) occorra già tener conto degli effetti della stessa e quindi versare acconti d'imposta più elevati. Ciò comporta il dover gestire immediatamente le nuove regole che troveranno "consolidamento" nell'anno successivo.

#### 4) I controlli fiscali non devono incrementare gli oneri burocratici delle imprese

È necessario impedire che i controlli fiscali, introdotti per ridurre l'evasione, si trasformino in maggiori oneri per i contribuenti, senza che sia posta in essere alcuna valutazione di efficacia dei diversi provvedimenti. Negli ultimi anni si è assistito ad un proliferare di nuovi adempimenti.

R.E TE. Imprese Italia ritiene che, al fine di contemperare gli interessi dell'Erario con gli interessi del sistema produttivo, debba essere prevista una norma programmatica che obblighi, *ex post*, ad una valutazione dell'efficacia degli adempimenti fiscali la cui introduzione è quasi sempre giustificata dalla necessità di contrastare l'evasione.

#### **4. - Valutazione d'impatto preventiva e verifica periodica in tema di adempimenti fiscali: riconoscimento di un credito d'imposta**

Va aggiunto, inoltre, che in questi ultimi anni gli adempimenti che prevedono trasmissioni periodiche di dati all'Agenzia delle Entrate, finalizzati alla lotta all'evasione fiscale, sono cresciuti enormemente.

Tutti questi adempimenti, nei fatti, rappresentano un ribaltamento di oneri impropri relativi ai controlli sulle imprese che la P.A. dovrebbe operare in maniera diretta.

Non va dimenticato che nel 2010 una stima del costo relativo a soli tre adempimenti (modello 770, dichiarazione IVA, rimborsi IVA), calcolato ufficialmente dal Governo, pesava sulle imprese per 2,6 MLD di euro, importo oggi sicuramente aumentato considerando i più recenti obblighi comunicativi (in particolare quelli relativi all'invio dei dati delle fatture e delle liquidazioni in vigore dal 1° gennaio 2017).

R.E TE. Imprese Italia ritiene che – al fine di evitare che sempre maggiori e nuovi oneri, che dovrebbero essere a carico dell'Amministrazione statale in quanto in massima parte legati a controlli ma posti surrettiziamente a carico dei contribuenti, ricadano sempre su cittadini e imprese – si debba dare piena

attuazione al **principio della preventiva valutazione d'impatto (anche in termini di rapporto costi/benefici)**, previsto dall'articolo 6 della L. n. **180/2011 (Statuto delle Imprese)** e, successivamente, **procedere ad una verifica periodica dell'efficienza ed efficacia di ogni adempimento in termini di recupero d'evasione.**

R.E TE. Imprese Italia ritiene, inoltre, che proprio al fine evitare il continuo proliferare di adempimenti, sia necessario **prevedere un credito d'imposta finalizzato a compensare gli oneri che le piccole e medie imprese devono sostenere per adempimenti prettamente utilizzati per finalità di controllo.**

## **5. - Dopo una breve tregua è ricominciata una stagione caratterizzata da nuovi adempimenti tributari**

### **5.1 - La nuova comunicazione dei dati delle fatture e delle liquidazioni IVA in vigore dal 1° gennaio 2017**

Il decreto legge n. 193 del 2016 - articolo 4 - ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, due nuovi adempimenti per tutti i soggetti passivi IVA, ossia:

- **l'obbligo di comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute, con periodicità trimestrale (semestrale, per il 2017);**
- **l'obbligo di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, con periodicità trimestrale.**

L'introduzione del nuovo adempimento a carico dei titolari di partita IVA - come più volte evidenziato da R.E TE. Imprese Italia - **determina ulteriori oneri burocratici non compensati, se non in minima parte, dal riconoscimento di un esiguo credito d'imposta (100 euro).**

Al fine di limitare i nuovi oneri a carico delle imprese - quantificabili in un *range* fra i 300 e 500 euro annui per azienda - **è necessario, a decorrere dal 2018, ritornare ad un unico invio annuale dei dati delle fatture da effettuarsi entro il 28 febbraio dell'anno successivo**, fermo restando l'invio trimestrale dei dati delle liquidazioni IVA.

## 5.2 - La “stretta sulle compensazioni” introdotta con il decreto legge n. 50 del 2017

Il decreto legge n. 50 del 2017 **riduce da 15.000 a 5.000 euro il limite di compensabilità dei crediti senza necessità di apposizione del visto di conformità**. E' del tutto evidente che, se da un lato, il rafforzamento dello *split payment*, previsto dallo stesso decreto legge, incrementa l'insorgenza di crediti per le imprese e, dall'altro, per l'esercizio della compensabilità degli stessi vengono previsti nuovi e costosi adempimenti, **le imprese restano “prigioniere” dei propri crediti IVA**, salvo il ricorso alla richiesta di rimborso.

R.E TE. Imprese Italia ribadisce, pertanto, **l'effetto negativo che tale misura produce sul sistema imprenditoriale in termini di oneri e di fruibilità dei propri crediti d'imposta**.

Sempre nell'ambito della limitazione alla compensabilità dei crediti tributari, il decreto legge n. 50 del 2017 rende **obbligatoria l'apposizione del visto di conformità anche per la compensazione di quelli relativi alle imposte sui redditi e sostitutive, addizionali, ritenute alla fonte ed IRAP se i medesimi sono di importo superiore a 5.000 euro. Il limite, in precedenza, era fissato a 15.000 euro**.

Inoltre, viene previsto che:

- le deleghe contenenti la **compensazione dei crediti IVA siano trasmesse unicamente con i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia**, per qualunque importo; in precedenza, tale obbligo sorgeva solo in presenza di compensazioni di importo superiore a 5.000 euro;
- le deleghe che contengono compensazioni dei crediti relativi alle **imposte sui redditi e sostitutive, addizionali, ritenute alla fonte ed IRAP, nonché crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, siano trasmesse, da parte dei titolari di partita IVA, unicamente attraverso i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate**. In precedenza, in relazione a tali

compensazioni, non vigeva nessun obbligo in merito all'utilizzo dei servizi messi a disposizione dall'Agenzia.

Viene anche esclusa la possibilità di utilizzare l'istituto della compensazione nel caso di pagamenti di somme dovute in presenza di riscossione coattiva.

E' del tutto evidente che, oltre agli effetti negativi in termini di liquidità per le imprese, la norma comporta oneri legati agli aggiornamenti dei software attualmente in uso.

## **6. - La fattura elettronica da facoltà ad obbligo: maggiori costi per le micro imprese**

Nell'ambito del dibattito sulle semplificazioni, spesso ricorre **il tema di una eventuale estensione** (oggi limitata alle cessioni e prestazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione) **dell'obbligo di fatturazione elettronica alle operazioni poste in essere tra operatori economici.**

Al riguardo va ricordato che, in ossequio alla legge di delega fiscale, l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 ha previsto che l'Agenzia delle entrate, a partire dal 1° luglio 2016, metta a disposizione un servizio gratuito per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche.

Inoltre, per specifiche categorie di soggetti passivi IVA, da individuare con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria nell'ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione europea COM (2010) 8467, viene messo a disposizione, anche con riferimento alle fatture elettroniche scambiate tra privati, il servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione attualmente distribuito da Unioncamere in collaborazione con AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) secondo le indicazioni contenute nell'articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale del 3 aprile 2013, n. 55.

Sempre in materia, a partire dal 1° gennaio 2017 - comma 2 dell'articolo 1 del decreto n. 127/2015) - il Sistema di Interscambio, gestito dall'Agenzia delle entrate, è stato messo a disposizione, gratuitamente, di tutti i soggetti passivi IVA

per la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche tra privati residenti nel territorio dello Stato a condizione che il contribuente utilizzi il formato della "fattura PA", già in uso per la fatturazione nei confronti della Pubblica Amministrazione.

R.E TE. Imprese Italia, già in sede di dibattito relativo al Decreto legislativo n. 127 del 2015, aveva espresso **il proprio apprezzamento per l'introduzione di benefici a favore di coloro che adottano facoltativamente la fatturazione elettronica**. E' del tutto evidente, infatti, che la scelta di dotarsi di sistemi di fatturazione elettronica **debba coniugarsi con effettive esigenze amministrative delle imprese**. La possibilità di emettere e ricevere fatture elettroniche, collegata direttamente ai gestionali, porta reali benefici alle imprese più strutturate che tengono internamente la propria contabilità. E' palese che le micro imprese, magari in contabilità forfetaria, non possano ricavare concreti benefici dalla gestione informatizzata del ciclo della fatturazione, sia attiva che passiva. Per tali tipologie di imprese la convenienza all'adozione della fatturazione elettronica può essere ricercata solo attraverso la previsione di benefici in termini di riduzione di altri adempimenti.

Più in generale, R.E TE. Imprese Italia auspica che sulla questione sia effettuato un ripensamento di carattere generale, teso a rimettere al centro la fatturazione elettronica opzionale ed agganciato a reali semplificazioni. Pertanto, accanto alle attuali semplificazioni che - anche alla luce del decreto legge n. 193 del 2016 - sono garantite per coloro che optano per la fatturazione elettronica e/o invio dei dati delle fatture attive e passive o dei corrispettivi, secondo l'articolo 3 del D.Lgs. n. 127/2015, quali **l'esecuzione dei rimborsi Iva in via prioritaria ed entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione; la riduzione del periodo di prescrizione dell'accertamento di un anno**, ma solo se si opta per la tracciabilità dei pagamenti, occorre **rimuovere tutte le limitazioni alla compensazione dei crediti IVA o delle imposte ora previste e rafforzate con il Decreto legge n. 50 del 2017**.

A tal fine, per chi opta per la fatturazione elettronica o l'invio periodico dei dati o dei corrispettivi deve essere **prevista l'eliminazione dell'obbligo**:

- a) **di presentare la dichiarazione annuale IVA prima di poter compensare crediti di importo superiore a 5.000 euro;**
- b) **di apporre sulle dichiarazioni annuali IVA, imposte dirette ed IRAP il visto di conformità per compensare crediti di importo superiore a 5.000 euro.**

R.E TE. Imprese Italia sollecita, inoltre, per chi opta per la fatturazione elettronica, **l'eliminazione dello *split payment*, come anche la riduzione dei termini di prescrizione per l'accertamento di due anni, senza l'opzione per la tracciabilità dei pagamenti.**

Tutte queste misure potrebbero veramente spingere le imprese verso la digitalizzazione delle transazioni e permettere di ottenere una reale riduzione degli oneri amministrativi.

In materia di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi prevista per il commercio al minuto e attività assimilate, R.E TE. Imprese Italia si è già espressa favorevolmente in merito al fatto che l'articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127/2015 ha introdotto un regime facoltativo e non un obbligo: infatti, in un moderno e rinnovato rapporto fisco-contribuente, l'introduzione graduale delle novità con incentivi a favore di chi aderisce al nuovo sistema è la via maestra da seguire. Tanto più validi saranno gli incentivi riconosciuti a chi intende optare per l'invio telematico, tanto maggiore sarà, quindi, l'adesione al nuovo sistema. Ciò che va assicurato, fin da subito, non potendo più tollerare ingiustificate sperequazioni di trattamento, è l'introduzione di regole uguali sia per il settore del dettaglio che per il comparto della Grande Distribuzione.

Quanto alla nuova lotteria associata all'emissione di scontrini, introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 ed avente operatività dal 1° gennaio 2018 si esprimono, innanzitutto, forti dubbi sulla validità di un tale strumento sia ai fini di recupero dell'evasione fiscale, sia al fine di favorire l'uso della moneta elettronica. In particolare, per quest'ultimo aspetto, va rimarcato che il problema reale è quello dell'alto costo delle commissioni da riconoscere sia alle società emittitrici gli strumenti di pagamento elettronico, sia alle banche. Si deve, inoltre, evidenziare la

palese incongruità della previsione di dover acquisire i dati del codice fiscale di ciascun consumatore che voglia partecipare alla lotteria (che obbligherebbe ciascun esercente, come minimo, a dotarsi di strumenti di rilevazione automatica del codice fiscale evitando la digitazione del numero), con la previsione di una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per i soggetti che optano per l'invio telematico dei corrispettivi introdotta, viceversa, all'art. 4 del D. Lgs. n. 127/15.

## **7. - La giungla della tassazione comunale degli immobili: necessaria l'unificazione di IMU e TASI in una imposta unica sui servizi locali**

Ai fini di una concreta semplificazione, occorre intervenire in modo sistematico sui **tributi comunali che vertono sul valore degli immobili** (IMU e TASI) per evitare alle imprese, ed in generale ai cittadini, di **dover gestire due tributi con discipline separate che sostanzialmente hanno il medesimo presupposto impositivo e la medesima base imponibile** (cioè il valore catastale degli immobili). Serve, pertanto, procedere **all'unificazione dei due tributi evitando, in ogni modo, qualsiasi aumento della pressione fiscale e facendo riferimento alla disciplina dell'IMU.**

Inoltre, è necessario intervenire per garantire che le delibere comunali, che approvano le aliquote applicabili per le diverse fattispecie, siano rese disponibili almeno 60 gg. prima del termine per il versamento della seconda rata. A norma vigente, sia per IMU che per TASI la prima rata è calcolata sulla base delle delibere dell'anno precedente, la seconda rata è calcolata a saldo e conguaglio della prima rata, sulla base degli atti inviati entro il 14 ottobre e pubblicati alla data del 28 ottobre sul sito internet del Dipartimento delle finanze (portale federalismo fiscale); in mancanza, valgono gli atti dell'anno precedente. In alternativa, si potrebbe adottare la modalità prevista per gli ENC per il versamento IMU: tre rate, di cui due pari al 50% del tributo relativo all'anno precedente, dovute entro il 16 giugno ed 16 dicembre; la terza a conguaglio entro il 16 giugno dell'anno successivo (art. 1, c. 721, L. 147/2013).

Inoltre, un concreto aiuto nell'adempimento potrà arrivare nella misura in cui **ai Comuni sia reso obbligatorio l'invio dei modelli di versamento precompilati di IMU e TASI** ai contribuenti. Per consentire ai Comuni di avere tutte le informazioni necessarie per liquidare il tributo, oltre all'obbligo della presentazione della dichiarazione nel momento di acquisizione del possesso degli immobili, occorrerà che i contribuenti inviino una comunicazione contenente le ulteriori informazioni necessarie alla liquidazione del tributo, entro i due mesi antecedenti la data individuata dal Comune per la liquidazione del medesimo. Informazioni che devono valere anche per gli anni successivi, salvo l'obbligo per il contribuente di comunicare le eventuali variazioni.

La legge statale dovrebbe, inoltre, stabilire **precisi limiti alla manovrabilità di aliquote e detrazioni di TASI e IMU**, evitando il proliferare di casistiche ingestibili, e spesso incomprensibili, da parte dei contribuenti.

Sempre su questo versante, **va prevista la deducibilità dell'IMU dal reddito d'impresa e dall'IRAP**. Ad oggi il tributo è deducibile dal reddito d'impresa nella misura del 20% di quanto corrisposto, mentre è totalmente indeducibile ai fini dell'IRAP.

R.E TE. Imprese Italia ritiene utile, nell'ambito di una riforma della tassazione immobiliare, **procedere alla revisione del catasto che superi l'attuale sistema basato su categorie e classi catastali e che tenda a correlare il valore dell'immobile o il reddito dello stesso alla localizzazione ed alle caratteristiche dell'edificio**. Preme subito evidenziare che dall'operazione non possono e non devono scaturire ulteriori aggravii che aumenterebbero il livello, già di per sé molto elevato, della tassazione immobiliare.

Per R.E TE. Imprese Italia va assolutamente rivista l'applicazione dell'imposta, prevedendo a regime:

- una completa **esclusione dall'IMU per gli immobili strumentali delle attività produttive** (ciò in quanto essi già contribuiscono a tassazione mediante il reddito generato nell'attività d'impresa);

- la completa deducibilità dell'imposta pagata (fino a quando non si disporrà la completa esclusione dall'IMU degli immobili strumentali) dalle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) e dall'IRAP e, nell'immediato, l'elevazione della quota di deducibilità dalle imposte sul reddito, oggi prevista al 20%.

E' quanto mai inverosimile che immobili che indirettamente concorrono alla determinazione del reddito d'impresa, e quindi a creare ricchezza, siano tassati alla stregua delle seconde case, lasciando ai Comuni, per quanto riguarda gli immobili di categoria D, ristretti margini di manovra. Il rischio che si corre è quello della desertificazione commerciale e produttiva dei centri storici e, più in generale, di tutti i luoghi dove gli scarti tra valore commerciale e catastale sono ora maggiori. Gli immobili strumentali, se effettivamente utilizzati, sono fattore di sviluppo da incentivare e non una rendita da penalizzare.

## **8. - Introdurre, in modo strutturale, la compensazione delle imposte dovute dalle imprese con i crediti commerciali che le medesime vantano nei confronti della P.A.**

I tempi estremamente lenti dei rimborsi fiscali ed i limiti alle compensazioni di imposte contribuiscono a provocare una crisi di liquidità finanziaria nelle piccole e medie imprese che, spesso, vantano consistenti crediti commerciali nei confronti della Pubblica Amministrazione. Sarebbe opportuno introdurre, in modo strutturale, **la compensazione delle imposte dovute dalle imprese con i crediti commerciali che le medesime vantano nei confronti della Pubblica Amministrazione.**

## **9. - Riordino delle detrazioni sul lavoro**

E' necessario un intervento che metta al centro la famiglia nella quale la piccola imprenditorialità trova il proprio tessuto connettivo. Su tali basi risulta evidente **l'esigenza di semplificare e, al contempo, perequare dal punto di vista sociale, alcune distorsioni del sistema che emergono dall'esame dell'attuale normativa fiscale applicabile al mondo del lavoro, con particolare riguardo**

**alle regole di tassazione dei redditi da lavoro dipendente, pensione e della piccola impresa.**

In particolare R.E TE. Imprese Italia ritiene sia necessario procedere ad una **omogeneizzazione delle detrazioni per lavoro accordate in relazione alle diverse tipologie di reddito**, sia con riferimento all'importo che ai criteri per il riconoscimento.

Oggi le detrazioni per lavoro sono riservate a favore degli imprenditori individuali (e dei partecipanti all'impresa familiare) ovvero dei soci di società di persone a condizione che, per la determinazione del reddito, ci si avvalga del regime semplificato. Si ritiene che la concessione **dell'agevolazione debba avvenire non più in relazione alla tipologia di contabilità adottata, bensì alla circostanza che i citati soggetti prestino la propria attività nell'impresa.**

## **10. - Valutazioni sul possibile riordino delle agevolazioni in materia fiscale**

R.E TE. Imprese Italia ritiene che una rimodulazione delle tax expenditures, che gravano sul bilancio dello Stato, possa portare ad un fisco più equo. A tale riguardo, si evidenzia che nella legge delega venivano, espressamente, previste linee di intervento prioritarie (tutela dei redditi di lavoro dipendente ed autonomo, dei redditi delle imprese minori, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente). Fra tali linee di intervento andrebbe, a parere di R.E TE. Imprese Italia, inserita anche la tutela delle diverse forme di previdenza.

Consapevoli che il sistema fiscale possa essere rimodulato anche attraverso una sostanziale revisione delle tax expenditures, appare, altresì, importante sottolineare - in presenza di una pressione fiscale notevolmente più elevata rispetto a quella dei diretti competitor - che norme di favore hanno consentito, sino ad ora, spazi di competitività al sistema produttivo.

Va evidenziato, inoltre, che nel momento in cui il legislatore porrà mano alle agevolazioni, che in buona sostanza riducono il gettito tributario attraverso

limitazioni di imponibili ovvero riduzioni dell'imposta, sia, altresì, necessario interrogarsi sulle diverse norme che limitano la deduzione analitica di costi e che, pertanto, ampliano la base imponibile (esempio: spese autoveicoli, deducibilità interessi passivi, e così via). Sarebbe auspicabile, infatti, che il legislatore operasse in maniera equa per giungere ad una definizione di reddito imponibile che corrisponda, in buona approssimazione, a quello reale.

## 11. - Ulteriori linee di intervento in materia di semplificazione fiscale

Si suggerisce, infine, una serie di ulteriori interventi di semplificazione.

<p><b>Termine di presentazione della D. IVA</b></p>	<p>In considerazione dell'avvio, dal 2017, dell'obbligo di trasmissione dei dati delle fatture e delle liquidazioni, si propone di riportare il termine per l'invio della dichiarazione IVA, a decorrere da quella relativa al periodo d'imposta 2017, al <b>30 settembre</b>.</p>
<p><b>Sostituti d'imposta</b></p> <p><b>Sanzione applicabile nei casi di omessa o tardiva presentazione delle Certificazioni Uniche</b></p> <p><b>Eliminazione dall'obbligo di invio delle Certificazioni Uniche riferite a soggetti non ammessi all'utilizzo della dichiarazione precompilata</b></p>	<p><b>E' eccessiva la sanzione di euro 100 per certificazione senza possibilità di cumulo giuridico e senza possibilità di applicazione degli istituti previsti dal D.Lgs. n. 472/1997 (es. ravvedimento operoso).</b></p> <p>Il ravvedimento operoso si rende applicabile per tutte le sanzioni amministrative aventi natura tributaria; pertanto appare eccessivamente chiusa la posizione dell'Agenzia che, con la Circolare n. 6 del 2015 (risp. 2.6), non ha ammesso tale possibilità.</p> <p>Non pare soddisfacente <b>la modifica in materia di regime sanzionatorio contenuta nel decreto legislativo n. 158 del 2015 recante revisione del sistema sanzionatorio</b>. Si evidenzia che il principio della proporzionalità delle sanzioni debba trovare adeguato riscontro anche in relazione alla dimensione aziendale. In tal senso, pertanto, andrebbe riformulata la sanzione prevista dall'articolo 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. n. 322 del 1998, oggi fissata in 100 euro, per ogni Certificazione Unica, nel caso di omesso o tardivo invio delle medesime da parte dei sostituti d'imposta. Il decreto legislativo introduce un tetto massimo in relazione a tale sanzione pari a 50.000 euro per sostituto</p>

	<p>d'imposta. In pratica, quindi, per i sostituti di grosse dimensioni le omissioni od irregolarità successive al 500esimo sostituto non sono sanzionate. Appare evidente la necessità di introdurre un criterio che riduca le sanzioni in considerazione della reale dimensione del contribuente. Al riguardo potrebbe essere utile prevedere che la citata sanzione non si renda applicabile nel caso in cui siano state correttamente trasmesse almeno il 95% delle Certificazioni Uniche.</p> <p>Infine, va <b>eliminato l'obbligo di invio delle Certificazioni Uniche riferite a soggetti diversi da lavoratori dipendenti, collaboratori e pensionati per i quali non viene predisposta la dichiarazione precompilata.</b></p>
<b>Eliminazione dei dati Inail dalla Certificazione Unica</b>	Nell'ottica di razionalizzare le informazioni contenute nella Certificazione Unica, si propone di valutare l'eliminazione dei dati Inail dalla stessa. Qualora l'informazione risulti ancora necessaria all'Istituto assicurativo, si propone di limitare l'esposizione del dato alla sola Certificazione Unica ordinaria da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate, eliminando quindi il relativo aggravio informativo dalla certificazione semplificata, da consegnare al contribuente.
<b>Semplificazioni in materia di tassazione del TFR</b>	Va valutata l'ipotesi di rendere <b>definitiva la liquidazione del TFR mediante versamento di un'imposta sostitutiva.</b>
<b>Rettifica IVA in presenza di procedure concorsuali</b>	Va reintrodotta la possibilità di <b>recuperare l'IVA, mediante emissione di nota di credito, in presenza di soggetti ammessi a procedure concorsuali</b> senza dover attendere la conclusione infruttuosa delle stesse.
<b>Modifica alla disciplina dell'accertamento mediante indagini bancarie (art. 32, comma 1, n. 2 D.P.R. n. 600/1973)</b>	A distanza di anni è <b>impossibile</b> , soprattutto per le <b>imprese in contabilità semplificata, risalire ai beneficiari dei prelievi</b> effettuati, specie quelli mediante bancomat di cui, nelle imprese individuali, il beneficiario può essere lo stesso imprenditore. Si propone, come è avvenuto per le attività professionali con il D.L. n. 193 del 2016, <b>l'abrogazione della disposizione.</b>
<b>Società di comodo e società in perdita sistematica</b>	<b>Va valutata l'abrogazione della disciplina.</b> In ogni caso, oltre all'incremento <b>da 3 a 5 esercizi</b> del periodo di sorveglianza entro il quale se la società è in perdita diviene di comodo come

	<p>disciplinato dall'articolo 18 del D.Lgs. n. 175 del 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• va rivista l'intera disciplina specie per quanto concerne i <b>saggi di redditività degli assets aziendali</b>;</li> <li>• vanno rivisti i <b>parametri di calcolo dei ricavi minimi</b> al disotto dei quali si applica la normativa ed i parametri di redditività degli <i>assets</i> aziendali.</li> </ul>
<b>Istanza rimborso accise autotrasporto</b>	Concedere alle imprese, su opzione, <b>la possibilità di richiedere annualmente anziché trimestralmente</b> il rimborso delle accise sui consumi di gasolio per autotrazione delle imprese di autotrasporto.
<b>Divieto di compensazione dei crediti d'imposta in presenza di ruoli di importo superiore a 1.500 euro</b>	Si richiede <b>l'innalzamento da 1.500 a 5.000 euro</b> dell'importo iscritto a ruolo, oltre il quale scatta il divieto di compensazione.
<b>Quadro RW e liquidazione IVIE e IVAFE</b>	<p>Occorre una <b>rivisitazione del sistema di tassazione degli immobili detenuti all'estero</b>.</p> <p>Per i conti correnti detenuti all'estero bisogna superare il calcolo della giacenza media.</p>
<b>Reti d'impresa</b>	Va chiarito che <b>l'obbligo di redigere e depositare il bilancio relativo all'attività delle reti di impresa non si applichi alle reti prive di personalità giuridica</b> (c.d. "reti contratto").
<b>Sanzioni in materia di studi di settore</b>	<p>La legislazione vigente prevede l'accertamento induttivo non solo nei casi in cui il reddito d'impresa non sia dichiarato o la contabilità sia inattendibile, ma anche nell'ipotesi in cui vi sia omissione della presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, o siano state indicate cause di esclusione o di inapplicabilità non esistenti, nonché nei casi di infedele compilazione dei predetti modelli che comportino una differenza superiore al 15 per cento, o comunque ad euro 50.000, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore rispetto ai dati indicati in dichiarazione.</p> <p>In attuazione del principio di proporzionalità delle sanzioni, avvenuta con il decreto legislativo n. 158 del 24 settembre 2015, la violazione consistente nella omessa presentazione del modello di comunicazione dati relativi agli studi</p>

	<p>di settore, e l'infedele indicazione degli stessi, sono state oggetto di una riduzione della relativa sanzione, con l'eliminazione delle relative aggravanti se il maggior reddito contestato supera il dieci per cento del dichiarato. La modifica proposta è, quindi, in linea con il percorso tracciato dal legislatore della riforma, avendo l'effetto di eliminare la sanzione impropria dell'accertamento induttivo, che rimarrebbe circoscritto ai casi ben più gravi in cui la contabilità è inattendibile o difficile da ricostruire.</p>
<p><b>Semplificazione in merito all'impegno alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali</b></p>	<p>Per quanto riguarda gli impegni alla trasmissione telematica di dichiarazioni o comunicazioni, si segnala la necessità di semplificare il rapporto con il contribuente prevedendo un unico impegno (legato alla tipologia di dichiarazione o comunicazione), valevole sino a revoca, e non più impegni singoli in relazione ad ogni dichiarazione o comunicazione.</p>